

Relaziona il Sindaco dando atto della conferma dell'aliquota Irpef già prevista nel 2024.

Chiede la parola il Consigliere Buono che procede alla lettura del suo intervento che si allega. (ALLEGATO Intervento del Consigliere Buono). A chiusura dell'intervento anticipa il voto contrario e che il gruppo consiliare presenterà una mozione specifica sul tema chiedendo un confronto aperto e costruttivo per individuare soluzioni concrete nell'interesse dei cittadini.

(Si dà atto che alle ore 19.17 si allontana dall'aula la consigliera Giordano che rientra alle ore 19.22)

L'assessore Bruno chiede al Presidente di intervenire per una riflessione in merito alla mancata presentazione da parte della minoranza di emendamenti al bilancio con proposte alternative.

Replica il Sindaco che in merito alla previsione dell'addizionale ricorda che il gettito Irpef è legato ai redditi e che la riduzione riscontrata è legata a fenomeni di perdita di lavoro oltre che a riduzione dei residenti. Restando sul tema della qualità dei servizi l'obiettivo è di continuare a lavorare affinché quel livello rimanga garantito. Sulle vecchie scelte sottolinea come le stesse vanno contestualizzate in relazione ai bilanci dell'epoca quando si era dinnanzi ad un disavanzo tecnico conseguente all'attività di riaccertamento. Sono già in corso valutazioni sull'applicazione di aliquote progressive. Evidenzia la mancata presentazione di emendamenti con indicazione, da parte delle minoranza, delle spese da ridurre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con D. Lgs. n.360/1998 e s.m.i. è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale comunale IRPEF);
- nella relazione governativa al predetto decreto si afferma che l'addizionale in oggetto “deve essere basata essenzialmente su un'aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i Comuni ed un'altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del Comune), variabile, da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore”;
- l'art.1, comma 3, D. Lgs. citato dispone che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale predetta con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Interno; la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 1 c. 142 lett. a) della L. 296 del 27/12/2006, che prevede che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: “*Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale*”;

PRESO ATTO della modifica scaglioni IRPEF prevista dalla Legge di Bilancio 2025, articolo 1, comma da 2 a 9, legge n. 207/2024, la quale ha reso strutturale la riduzione da 4 a 3 gli scaglioni per le applicazioni delle aliquote;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 44 del 21.12.2023 avente come oggetto: “Conferma aliquota addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2024;

RITENUTO di confermare e quindi determinare per l’anno 2025 l’aliquota unica dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,8%;

RICHIAMATO lo specifico regolamento approvato con propria deliberazione n. 25 in data 30.07.2015;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 01.02.2025, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

RICHIAMATI:

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- il DM 24 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 2 Gennaio 2025, con il quale il termine di approvazione è stato fissato al 28 febbraio 2025.
- gli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all’addizionale comunale all’IRPEF

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2025/2027 ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti con nota prot. N. 3169 /2025 verbale nr 15;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti n. 12, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 4 (BUONO, SABIA, GIORDANO, OLIVETO)

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2025 nella misura dello 0,80%;
2. **DI DARE ATTO** che il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2025, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2025 del predisponendo bilancio di previsione 2025-2027;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserita tempestivamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per consentirne la pubblicazione
4. **DI DARE** massima diffusione al presente atto tramite il sito del Comune di TITO;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti n. 12, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 4 (BUONO, SABIA, GIORDANO, OLIVETO)

DELIBEA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000